



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI GENOVA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

In persona del Giudice Unico dott. Ada Lucca ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 8701/2015 promossa da :

**SICURTRASPORT SPA** , (C.F. 00119850824)

- avv. CASTRO ANTONIO

**ATTRICE**

**CONTRO**

**BANCA CARIGE S.P.A.**

- avv. ROPPO VINCENZO,

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per SICURTRANSPORT spa:**

l'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere: In via principale di merito - ritenere e dichiarare che al caso di specie si applica la disciplina contenuta nell'art. 7 ter del D.lgs 286/05 ; - ritenere e dichiarare che Banca CARIGE S.p.a. è debitrice nei confronti della Sicurtransport Spa. in forza dell'art. 7-ter del D.lgs 286/05 della complessiva somma di € 179.223,71 oltre interessi commerciali di cui al D.lgs 231/02 e, conseguentemente, condannarla a versare alla Sicurtransport S.p.a. la complessiva somma come sopra determinata; In subordine - qualora l'III.mo Tribunale adito ritenga di non poter fornire un'interpretazione degli artt. 2 e 7-ter del D.lgs 286/05 conforme alla Costituzione, rimettere alla Corte



Costituzionale la questione incidentale di costituzionalità per violazione dell'art. 3 Costituzione dedotta in giudizio, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e l'impossibilità di addivenire ad una definizione del giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa; -In subordine, anche nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere che per l'interpretazione fornita da controparte l'odierna attrice non abbia azione diretta nei confronti del beneficiario finale delle prestazione Banca CARIGE Spa, condannare la Banca CARIGE S.p.a. al versamento della somma di € 179.223,71 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. In via istruttoria Come da atto di citazione e memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. nn. 1 e 2. Con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura.

#### **PER CARIGE BANCA SPA:**

*Contrariis reiectis* e previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso rigettare per le ragioni esposte in narrativa la domanda formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, prescritta e comunque non provata. In tutti i casi con vittoria di spese.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Sicurtransport S.p.a. citava in giudizio "*Gruppo Banca CARIGE Spa. nella persona della Banca CARIGE S.p.a., quale capogruppo del Gruppo Banca CARIGE*" per sentir condannare la parte convenuta al pagamento della somma di € 179.223,71 oltre interessi commerciali di cui al D.lgs 231/02.

L'attrice Sicurtransport allegava, in particolare, di avere eseguito per conto della Dual Service S.p.a., corrente in Brescia, alcune prestazioni di trasporto valori "*in favore del Gruppo Banca CARIGE S.p.a., con sede in Genova via Cassa di Risparmio n.15 c.f. e p.IVA:03285880104*", giusta contratto stipulato con la Dual Service S.p.a.

In forza di tale contratto, allegava l'attrice, la stessa Sicurtransport spa si sarebbe impegnata a fornire per conto della Dual Service al Gruppo Banca CARIGE S.p.a. il personale ed i mezzi necessari per l'esecuzione dei servizi di trasporto valori e di trasporto colli, sia in via continuativa giornaliera che in via occasionale.

A seguito delle prestazioni eseguite, la Sicurtransport S.p.a. aveva emesso nei confronti della Dual Service S.p.a. fatture per l'importo complessivo di € 179.223,71.



Non essendo riuscita ad ottenere il pagamento dalla DUAL SERVICE spa, nel frattempo sottoposta a procedura concorsuale pendente presso il Tribunale di Brescia, in questa sede chiedeva il pagamento al “Gruppo CARIGE spa”. Allegava infatti l’attrice di essere iscritta all’albo autotrasportatori in conto terzi con il numero A0718K e di avere in tale qualità, ai sensi dell’art. 7 ter del D.lgs n. 286/2005, il diritto di esercitare azione diretta nei confronti del committente e beneficiario finale della prestazione Gruppo Banca CARIGE, responsabile in solido della obbligazione relativa.

Si costituiva BANCA CARIGE SPA (di qui in poi “CARIGE”) e quindi l’asserita “capogruppo” del Gruppo CARIGE spa, contestando radicalmente le pretese attoree, attraverso molteplici rilievi che verranno di seguito esaminati.

In prima udienza la parte attrice proponeva anche domanda di arricchimento senza causa sulla quale la parte convenuta non accettava il contraddittorio eccependone l’inammissibilità in quanto domanda nuova.

### **INESISTENZA DEL SOGGETTO CONVENUTO- NULLITA’ DELLA CITAZIONE**

La prima questione da esaminare è quella dell’inesistenza del soggetto convenuto. Eccepeva, infatti, CARIGE che il soggetto convenuto nella prospettazione della parte attrice sarebbe stato il “GRUPPO BANCA CARIGE” e quindi un soggetto inesistente.

Evidenziava che il gruppo di società non possa costituire un autonomo centro di imputazione di rapporti distinto dalle singole imprese collegate, le quali conservano ciascuna la propria personalità giuridica. Non esistendo il soggetto convenuto, la citazione sarebbe insanabilmente nulla o inesistente.

Questo giudice riteneva e ritiene invece che, sia pure con formula poco chiara, la citazione debba intendersi come rivolta a BANCA CARIGE SPA e che le fosse solo attribuita la qualità di “capogruppo” del Gruppo CARIGE. Proprio perché è noto che il gruppo di imprese non ha alcuna soggettività giuridica, sembra preferibile preferire un’interpretazione che consenta di attribuire all’atto di citazione un significato possibile, in ossequio al principio conservativo (art. 1368 c.c.), piuttosto che non un’interpretazione che la privi di ogni effetto utile.

In questo senso induce anche la lettura del *Contratto per la gestione ed il coordinamento delle attività di prelievo, trasporto, conta valori ed attività*



*connesse* (doc. 2 CARIGE) concluso tra DUAL SERVICE SPA e BANCA CARIGE spa: in esso, art. 2 p. 2 terzo punto, la convenuta espressamente nelle premesse si qualificava come “ la BANCA, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE”. Si comprende quindi l’origine della impropria dizione della parte attrice, che evidentemente ha voluto emulare la qualificazione che nel contratto (concluso con la DUAL SERVICE) aveva di sé fatto la parte convenuta. Questo vede come parti DUAL SERVICE e la BANCA, che essendo la capogruppo, conclude un contratto che ha ad oggetto prestazioni rese nei confronti delle diverse società del Gruppo.

Appare quindi eccessivamente formalistica l’interpretazione proposta dalla parte convenuta che, valorizzando l’indubbia confusione del dato letterale della citazione, ne ha eccepito l’inesistenza.

Sicuramente l’individuazione del soggetto convenuto era poco chiara al punto da pervenirsi ad una grave incertezza: si tratta però di nullità che, riguardando l’elemento soggettivo della *vocatio in ius* e quindi il n. 2 degli elementi della citazione di cui all’art. 163 c. 3 cpc, per essere incerto il soggetto convenuto, rileva come una delle cause di nullità previste al primo comma dell’art. 164 cpc. Per questo tipo di nullità l’art. 164 c. 3 cpc prevede che la costituzione del convenuto abbia effetto completamente sanante, senza che sia necessario concedere i termini a comparire (come invece previsto per la violazione dei termini a comparire e il difetto dell’avvertimento di cui all’art. 163 n. 7 cpc).

Di conseguenza la nullità dell’atto di citazione è stata sanata dalla costituzione dell’unico soggetto verso il quale poteva avere un significato la citazione, ossia l’unico soggetto esistente (CARIGE), ossia la convenuta costituita.

### **PRESCRIZIONE**

La Banca ha eccepito la prescrizione annuale prevista dall’art. 2951 c.c. per i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Dalle fatture prodotte, evidenziava la convenuta, si evincerebbe che le prestazioni sarebbero state rese al più tardi nel 2012, mentre la causa veniva instaurata solo nel 2015.

L’attrice si difendeva da un lato affermando (in prima memoria) che il contratto stipulato tra SICURTRANSPORT e DUAL SERVICE non potesse “*definirsi un contratto di trasporto semplice perché avente ad oggetto una pluralità di prestazioni*



*tali da escludere la possibilità di ricondurlo ad uno schema di contratto unitario.”* In realtà questa considerazione è fondata, in quanto come emerge anche dalla lettura dell’atto di insinuazione al passivo del fallimento DUAL SERVICE prodotto con l’atto di citazione, il rapporto tra l’attrice e la DUAL SERVICE e che era posto a fondamento delle fatture emesse verso DUAL SERVICE era un contratto avente ad oggetto non solo prestazioni di trasporto, ma anche di conta valori, prelievo e vigilanza: lo dice la stessa attrice nel proprio ricorso per l’insinuazione del credito nel passivo prodotto in causa.

Di conseguenza, non trattandosi di un contratto di trasporto, ma di un contratto di prestazione di servizi qualificabile quindi come appalto, non è applicabile la prescrizione breve di cui all’art. 2951 c.c. L’eccezione è infondata.

### **INFONDATEZZA DELLA DOMANDA**

L’art. 7 ter del D. Lgs 286/05 prevede che:

*“Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.*

Negava la convenuta l’applicabilità della norma, in primo luogo perché il contratto concluso tra DUAL SERVICE e BANCA CARIGE non avrebbe avuto ad oggetto il trasporto, ma un servizio di gestione e coordinamento delle attività descritte presso le filiali interessate all’attività di prelievo, trasporto, conta valori ed attività connesse, con un mandato senza rappresentanza per la gestione dei rapporti con gli operatori degli istituti di vigilanza. Inoltre evidenziava che se davvero, come la convenuta aveva evidenziato (in prima memoria), tra SICURTRANSPORT e DUAL SERVICE non era stato stipulato un contratto di trasporto, questo comporterebbe l’infondatezza delle pretese della attrice, che si fondano sulla sussistenza di un contratto di trasporto. Inoltre evidenziava che questo contratto non era stato prodotto, né sarebbe



comunque in alcun modo possibile comprendere quali delle prestazioni fatturate dalla attrice alla DUAL SERVICE riguardassero servizi resi da questa al Gruppo CARIGE.

Inoltre, Dual SERVICE non era impresa di autotrasporti conto terzi nel senso indicato dalla legge.

Sotto tutti questi molteplici aspetti la domanda attorea risulta in effetti infondata.

L'art. 7 infatti si applica esclusivamente se sussistano un contratto di trasporto e uno di subtrasporto. La norma ipotizza una catena di rapporti, nella quale un mittente abbia incaricato un vettore di effettuare il trasporto di una o più cose determinate e questo vettore abbia a sua volta incaricato un subvettore, per prevedere che il subvettore finale abbia azione non solo verso chi lo ha incaricato, ma anche contro il mittente che ha incaricato il vettore iniziale. In pratica, per l'applicazione di questa norma sarebbe necessario che CARIGE avesse incaricato DUALSERVICE di effettuare un trasporto e che DUALSERVICE avesse a sua volta incaricato del medesimo trasporto SICURTRANSPORT.

Entrambi i passaggi qui mancano: CARIGE con il contratto prodotto (doc. 2) non ha incaricato DUALSERVICE di effettuare un trasporto, ma ha conferito un complesso incarico che si può assimilare ad un appalto, avente ad oggetto la gestione nell'interesse di CARIGE e delle società del Gruppo, dei servizi di prelievo, trasporto, conta valori e vigilanza connessa. Veniva anche conferito il mandato senza rappresentanza a DUALSERVICE di occuparsi della conclusione di tutti i contratti necessari.

Non era previsto in questo contratto il trasporto di alcuna cosa già determinata. Questo è ulteriormente confermato dal fatto, pacifico, che DUALSERVICE non era neppure iscritta all'albo autotrasporti in conto terzi.

Manca quindi il primo contratto: manca inoltre il secondo passaggio in quanto a dire – confessorio e confermato dal ricorso per insinuazione al passivo prodotto- di SICURTRANSPORT, DUALSERVICE non le aveva affidato alcun trasporto, ma una pluralità di prestazioni tali da escludere la possibilità di ricondurlo a contratto unitario. E' evidente che in questo modo la stessa attrice afferma di non aver ricevuto un trasporto, ma al più un insieme di molteplici prestazioni, secondo quello che appare essere nuovamente un contratto di appalto.



In ogni caso, anche prescindendo da tali allegazioni, difetta qualunque prova del rapporto contrattuale intercorso tra l'attrice e SICURTRANSPORT. Come si è detto, neppure è stato depositato il contratto tra SICURTRANSPORT e DUALSERVICE. Si tratta di onere probatorio che incombe sull'attrice.

Afferma la convenuta in proposito che le prestazioni rese non sono contestate da CARIGE: orbene, nessuna contestazione era tenuta a fare la convenuta del rapporto contrattuale intercorso tra SICURTRANSPORT e DUALSERVICE, perché essa è estranea al loro rapporto: per quanto riguarda le prestazioni di trasporto, a parte che le stesse non sono neppure state precisate nelle loro coordinate spaziotemporali (trasporto della cosa x dal luogo y al luogo z in data..), non possono essere note a CARIGE, che ha appaltato a DUALSERVICE un servizio complessivo e se l'è visto svolgere, anche senza conoscere i nomi dei vettori incaricati da DUALSERVICE. Inoltre, per poter qualificare il contratto come trasporto e non appalto, sarebbe necessario conoscere il contenuto delle sue pattuizioni.

Infine, come ha rilevato CARIGE, manca la prova che proprio le prestazioni di trasporto rese dalla attrice a DUALSERVICE e dalla stessa utilizzate per adempiere l'incarico ricevuto da CARIGE (e non altre prestazioni non aventi ad oggetto il trasporto oppure prestazioni di trasporto non utilizzate da DUALSERVICE per il contratto con CARIGE) abbiano originato quei crediti e crediti dell'ammontare qui azionato.

Infine, se anche entrambi i rapporti contrattuali si potessero inscrivere in un contratto di trasporto vero e proprio, difetterebbe anche la qualifica soggettiva che la legge richiede in capo "all'altro vettore" per incarico del quale è stato svolto l'incarico dal supposto subvettore-attore.

Infatti l'art. 2 (titolato "Definizioni") del D.Lgs. 286/2005 definisce "vettore" ai fini della detta legge:

*"b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi".*

La definizione è omnicomprensiva e riguarda ogni ricorrenza del termine VETTORE nella legge. Né il fatto che detta definizione sia richiamata all'inizio dell'art. 7 ter (laddove dice "il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b,") significa che invece



per “l’altro” vettore, subito dopo citato, dette caratteristiche non siano necessarie. Sia perché la definizione sopra richiamata è generale, sia perché l’aggettivo “altro” significa il richiamo ad un altro vettore con caratteristiche simili al primo, ossia con le caratteristiche di cui all’art. 2 comma 1 lett. b. Dual Service non è impresa di autotrasporto e non è iscritta al relativo albo, come è pacifico in causa e quindi anche da questo punto di vista la causa è infondata.

Quanto alla questione di costituzionalità proposta, la stessa è manifestamente infondata poiché è ragionevole che il contratto di trasporto con vettore abusivo (il primo vettore, in questo caso) sia disciplinato diversamente da quello con vettore iscritto all’albo. Inoltre, essa è irrilevante per questo giudizio, perché la domanda è comunque da respingere per la insussistenza dei due contratti di trasporto, per la mancanza di prova del rapporto tra attrice e DUAL SERVICE e per la mancanza di riferibilità delle prestazioni fatturate all’esecuzione del contratto DUALSERVICE/CARIGE.

#### **ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA**

La domanda di arricchimento senza causa costituisce domanda nuova proposta solo in prima udienza, né l’interesse dell’attrice è sorto da domande o eccezioni della parte convenuta. Si tratta di domanda inammissibile. In ogni caso, anche questa domanda è infondata nel merito: è evidente che si tratterebbe di un arricchimento non diretto ma mediato, in cui CARIGE ha incaricato dietro compenso un soggetto (estraneo a questo giudizio) per lo svolgimento di alcune prestazioni e questo soggetto avrebbe utilizzato le prestazioni della attrice senza compensarla. E’ palese quindi l’infondatezza anche di questa domanda, poiché la causa delle prestazioni ricevute da CARIGE è il suo rapporto contrattuale (oneroso) con DUAL SERVICE.

Ogni domanda della attrice deve essere respinta, col favore delle spese di lite per la parte convenuta. Poiché la convenuta non ha depositato le memorie conclusionali, la liquidazione della fase decisoria è ridotta al minimo.

Pqm

Definitivamente pronunciando

Respinge la domanda della attrice.

Condanna Sicurtransport SPA a rifondere a BANCA CARIGE SPA le spese di lite che liquida in € 11.405,00 per compenso, oltre spese generali iva e cpa.



Genova, 12.1.2017

IL GIUDICE

Ada Lucca

